



**DDL n. 1903,
e associati i n. 610, 704 e 883**
*(Delega al Governo per il riordino delle funzioni e l'ordinamento
della polizia locale*

1^a Commissione permanente

*(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento
generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Senato della Repubblica

1 luglio 2026

Premessa

La Polizia Locale svolge quotidianamente un vero e proprio servizio di prossimità, costituendo un punto di riferimento sul territorio per i cittadini e per le nostre comunità, oltre ad essere parte fondamentale dell'attività dei Comuni.

L'ordine e la sicurezza pubblica sono di esclusiva competenza statale. Parallelamente, le Polizie Locali operano sui territori con un'ampia gamma di servizi cresciuta quantitativamente e qualitativamente, nonostante un vecchio quadro normativo ordinamentale che risale a trentanove anni fa e che non facilita, sotto diversi profili, il complesso lavoro e non valorizza le competenze specifiche necessarie per il miglioramento del servizio offerto ai cittadini.

I dati elaborati da ANCI relativi al lavoro delle Polizie Locali nelle città capoluogo di provincia e sopra 50mila abitanti sono chiari e mostrano una crescita delle attività negli ultimi tre anni, dal 2022 al 2024, con un conseguenziale aumento del lavoro su tutti i principali fronti operativi. Un impegno ancora più significativo se si considera che gli organici hanno continuato a ridursi: dal 2009 al 2024 il personale della Polizia Locale dei Comuni italiani si è assottigliato di quasi un quinto, passando da 59.917 a 48.458 unità, con una diminuzione di 11.459 operatori. L'incremento delle attività è stato quindi garantito grazie a uno sforzo straordinario dei Comuni e del personale della Polizia Locale, chiamato a svolgere un numero crescente di compiti con risorse umane sempre più limitate.

Negli ultimi tre anni (al 2022 al 2024):

- le attività di sicurezza urbana sono passate da 75.114 a 123.953. Quasi 50mila interventi in più. Un incremento significativo, che investe i punti più esposti della tenuta urbana: controlli sull'immigrazione, ordine nelle strade, presidio del territorio. Fronti che incidono anche sulla capacità di prevenire escalation violente.*
- nella sicurezza stradale i controlli sono saliti da 44.803 a 53.579: 8.776 interventi in più, pari al 19,6%. Circa le funzioni di polizia stradale, inoltre, va segnalato che ISTAT individua la Polizia Locale quale soggetto che rileva il 66% di tutti i sinistri stradali in Italia. Di particolare rilevanza è il tema della sicurezza stradale che viene assicurata con politiche di prevenzione, accertamenti di illeciti con autovelox, azioni sanzionatorie e attività di rilevazione e controllo da parte della polizia stradale. Strategica, inoltre, l'attività di educazione stradale nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.*
- nell'ordine pubblico – eventi sportivi, cortei – si è passati da 22.430 a 24.752 attività: 2.322 in più, cioè il 10,4%. Ma la progressione più netta si registra sul terreno dell'immigrazione: identificazioni, rilievi fotografici e denunce sono aumentati da 44.648 a 55.979. In più, 11.331 attività. Un balzo del 25,4%.*

*In questo quadro appare **imprescindibile e non più rinviabile un intervento di riforma della Polizia Locale**, che costituisce la base fondamentale per verificare strumenti e modalità previste per il controllo del territorio, al fine di introdurre tutte le iniziative necessarie, razionalizzando ed ottimizzando l'uso delle risorse umane e finanziarie e le sinergie tra istituzioni e nel rapporto tra Polizie locali e le altre forze di polizia.*

Analisi e considerazioni

La legge quadro di riferimento per la Polizia Locale risale a ben quaranta anni fa e non è più in linea con la quantità, la molteplicità e la diversità del lavoro oggi svolto dal personale della Polizia Locale. In questi anni si è parlato spesso della necessità di modifica della L. 65/1986, diverse proposte sono state presentate nel tempo, segno della necessità di ridefinire il quadro normativo. A testimonianza di ciò, oltre al disegno di legge n. 1903, anche le altre proposte di legge all'esame della Commissione, S. 610, 704 e 883.

L'ANCI da tempo ha sostenuto la necessità di una riforma della Polizia Locale. Negli incontri con il Governo ed anche nel corso dell'ultima audizione parlamentare del settembre scorso sullo disegno di legge S. 1903, sono state presentate delle proposte emendative nell'ottica di fornire, da subito, alle Polizie Locali nuovi strumenti e risorse adeguate. In sostanza, ANCI ha sempre chiesto, oltre alla riforma complessiva dell'ordinamento della Polizia Locale, anche norme immediatamente precettive che contribuissero alla valorizzazione del ruolo e dell'attività della Polizia Locale. Il personale della Polizia Locale ha infatti subito, negli ultimi vent'anni, una diminuzione molto importante - dal 2009 ad oggi gli organici si sono assottigliati di un quinto. Ovvero 11.459 in meno - ed è dunque questa l'occasione - per ANCI - per ribadire l'importanza di un intervento normativo che abbia le suddette finalità, anche al fine di un potenziamento del numero di agenti di Polizia Locale sul territorio.

Nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge governativo sono state presentate le proposte di correttivi che non hanno purtroppo trovato accoglimento.

In particolare, si segnala la mancata approvazione di una proposta emendativa di ANCI finalizzata ad aumentare le **capacità assunzionali del personale di Polizia Locale** nei Comuni, con parametri individuati su quanto già in vigore per le figure di assistenti sociali nonché la proposta di istituire uno specifico Fondo statale presso il Ministero dell'interno destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia Locale, superando la logica delle sole assunzioni a termine che impediscono una programmazione efficace del controllo del territorio.¹ Ciò consentirebbe di avere, ad esempio, più agenti in strada nelle fasce serali e notturne e potenziare i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

In vista della definizione del nuovo quadro normativo, ANCI ritiene imprescindibili tre elementi:

- **L'ordinamento della Polizia Locale è competenza esclusiva dello Stato così come la gestione associata delle funzioni degli enti locali a livello territoriale**
- L'attività della Polizia Locale si distingue dall'attività delle Forze di polizia principalmente nell'esercizio esclusivo nel perimetro locale di riferimento
- Le attribuzioni assegnate alla Polizia Locale ricomprendono le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e pertanto sono riservate in via esclusiva allo stato mentre appaiono materie di portata residuale (quindi competenza esclusiva delle regioni) quelle di polizia amministrativa locale. I due piani - polizia amministrativa e polizia locale - risultano evidentemente diversi. **La polizia amministrativa locale** nulla ha a che vedere con le attività di polizia giudiziaria e

¹ N.B.: il recente decreto sicurezza pubblica - D.L. 23/2026 convertito in L. 54/2026 ha introdotto delle deroghe ai vincoli ordinari di finanza pubblica e di spesa per straordinari e assunzioni a tempo determinato per il personale della Polizia Locale ma è mancata la deroga sul salario accessorio per voci significative, come l'indennità di servizio esterno, la reperibilità, i turni.

di pubblica sicurezza **proprie delle polizie locali e in quanto tali ricomprese nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza**².

Tali elementi tengono conto delle innovazioni intervenute negli anni e muovono innanzitutto dalla considerazione che l'esercizio delle attività di Polizia Locale ricomprende l'attività di polizia stradale con riferimento al Codice della Strada, le attività di polizia tributaria locale specifiche, le attività di polizia e di sicurezza urbana come disciplinate dalla L. 48/2017 nonché intersecano anche discipline relative la motorizzazione e i trasporti, la normativa sulla trasmissione dei dati digitali, radio ed audiovisivi, ecc..

Il principale riferimento costituzionale da cui si ritiene utile prendere le mosse ai fini del corretto inquadramento dell'intervento è quindi quello di distinzione tra le funzioni di Polizia Locale e quelle svolte dalle Forze di polizia e si segnala, l'importanza di una disciplina di Forza di polizia ad ordinamento locale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Inoltre, si segnala **l'inadeguatezza delle risorse** – 20 milioni di euro a decorrere dal 2022 **previste dal Fondo per la riforma della Polizia Locale** introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 995, L. n. 178/2020). Peraltro, le risorse del Fondo per il 2026 già non ci sono più, in quanto il recente decreto Sicurezza - D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 convertito in Legge 24 aprile 2026, n. 54 – le ha dirottate sul rifinanziamento del Fondo videosorveglianza e sul Fondo sicurezza urbana.

Alcune note a margine sui provvedimenti associati n. 610, 704 e 883.

Obbligatorietà dei servizi associati - nei testi n. 883 all'art. 3, n. 610 all'art. 3 e all'art. 16 comma 5 e n. 704 all'art. 13 comma 5. Quest'ultimo prevede almeno un passaggio in sede di Conferenza Unificata Stato regioni e Autonomie locali. Non siamo d'accordo all'introduzione di un obbligo di servizi associati come proposta né la creazione di nuove strutture sovracomunali (come nella proposta sen. Gasparri) perché riteniamo sulla base della conoscenza puntuale dei numeri e dei dati territoriali di poter sostenere una articolazione dei servizi basati sulla organizzazione policentrica con capofila i capoluoghi di provincia o di ambito territoriale ottimale dei servizi municipali e di protezione civile. Serve invece, questo sì, una norma che incentivi le regioni a realizzare le conferenze di servizi utili, sulla base del modello della regione Veneto e di quanto già adottato tra il Comune capoluogo metropolitano Venezia e i Comuni dell'area metropolitana in gestione associata dei servizi di polizia locale.

Armamento - nei testi n. 883 all'art. 4 comma 5 e all'art. 8, n. 610 all'art. 18 e n. 704 all'art. 15. Con eccezione del n. 610 primo firmatario Sen. Balboni (FDI) che non si esprime sull'ambito territoriale in cui è consentito il porto delle armi in dotazione senza licenza, si apprezza che sia il testo n. 883 primo firmatario sen. Gasparri che il testo primo firmatario sen. Romeo (Lega) si esprimono chiaramente sul tema prevedendo la dotazione e porto dell'arma in dotazione secondo la precisa disciplina del Ministero dell'Interno senza prevedere obsolete comunicazioni all'autorità provinciale di sicurezza pubblica quando ci si trova in trasferta fuori dall'ambito territoriale del Comune di appartenenza.

In particolare, si osserva positivamente il testo 704 sul tema degli strumenti di autotutela che all'art. 16 prevede una specifica disciplina con Decreto del Ministero dell'Interno così

² Tale principio è contenuto e ribadito in diverse sentenze della Consulta a partire dalla n. 290 del 2001 come richiamata dalla sentenza n. 285 del 2019 e la n. 236 del 2020.

come il n. 883 per analogia. Si osserva invece con **viva preoccupazione** il testo del n. 610 art. 18 comma 6 dove prevede con regolamento regionale la disciplina della dotazione degli strumenti e mezzi di autotutela per gli agenti di polizia locale a differenza delle altre forze di polizia a ordinamento statale e con il serio rischio di differenziare sull'intero territorio nazionale una disciplina non omogenea in tema di presidi di sicurezza per gli operatori.

Consigli e strutture regionali e nazionali di Polizia municipale – Si segnala che i provvedimenti n. 610, 704 e 883 prevedono l'istituzione di Dipartimenti regionali di polizia municipale, di Consigli regionali con **presunti ruoli di rappresentanza** dei corpi e servizi di polizia municipale e addirittura, nel caso del n. 610 art. 25 anche di un articolato Consiglio nazionale della polizia municipale e locale. **Si esprime in questa sede viva perplessità** e preoccupazione per questa superfetazione di organismi regionali e nazionali che nulla hanno a che vedere in termini di rappresentanza istituzionale avendo le polizie municipali e locali specifici compiti operativi e non facendo parte di strutture verticali di coordinamento e controllo come per le Forze di polizia ad ordinamento statale che prevedono solidi vertici nazionali, definiti su base operativa e di merito e controbilanciati da poteri di vigilanza.

Proposte


I servizi di Polizia Locale **restano di fondamentale importanza per la Sicurezza delle Città** e si ritiene che l'occasione per rinnovare che l'ordinamento della Polizia Locale debba partire dall'analisi delle evidenze manifestate dai Comuni italiani e di seguito segnalate.

1. Intervento sulle capacità assunzionali di personale di Polizia Locale nei Comuni

È necessario intervenire per potenziare il personale delle Polizie Locali considerato la tendenza costantemente negativa che vede negli ultimi 15 anni come abbiamo perso 11.459 operatori e serve una **norma dedicata** per l'assunzione di nuovo personale di polizie locali e di una **programmazione stabile nel tempo** considerata la media di età degli attuali operatori che per più della metà sono a fine carriera.

La consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali indotto da più di un decennio di politiche restrittive sulla spesa di personale, **ha impattato in maniera particolarmente rilevante sul settore della Polizia locale**, per effetto dell'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio.

Il personale della Polizia locale nei Comuni italiani



Fonte: elaborazione Ufficio Sicurezza e Legalità ANCI su dati Min. Interno – censimento personale enti locali 2024

Con il nuovo decreto Sicurezza si consentono nuove assunzioni, ma solo a tempo determinato. Una soluzione provvisoria, che rischia di non risolvere il problema.

Il risultato è che **manca ricambio generazionale**. Nei Comuni capoluogo di regione l'età media del personale ha raggiunto i 49,1 anni, con una geografia variabile (ci sono città in cui l'età media è superiore ai 55 anni, con picchi di 57 anni).

Il quadro è chiaro: meno agenti e mediamente più anziani, mentre la domanda di sicurezza continua a salire.

➤ Proposte emendative

Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

Emerge oggi l'esigenza di potenziare questi strumenti con l'istituzione di un Fondo nazionale specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale della Polizia locale, da ripartire tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

2. Gratuità accesso alle banche dati per le Polizie Locali

Va assicurata alle Polizie Locali la gratuità di accesso alle banche dati dello Sdi (Sistema Di Indagine). È oggi paradossale che per esercitare funzioni fondamentali assegnate alle Polizie Locali e per fini istituzionali sia richiesto un corrispettivo. È necessario, pertanto, riconoscere l'accesso gratuito alle banche dati già previsto per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, si fa riferimento:

- **all'accesso al CED Interforze.** Vale la pena ricordare che si attende, da 18 anni, la disciplina delle modalità di collegamento e accesso delle Polizie Locali a tali sistemi informativi. Stiamo attendendo il completamento dell'iter del Decreto attuativo della legge 24 luglio 2008, n. 125 (c.d. Pacchetto Sicurezza), sulla cui base le Polizie Locali avranno accesso allo schedario dei veicoli rubati, schedario dei documenti d'identità

rubati o smarriti ed informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati. Inoltre, va accelerato l'iter di adozione del decreto ministeriale che regola l'accesso allo schedario individuale per la verifica delle informazioni dei singoli con provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate, ivi compresi i provvedimenti sul cd "Daspo Urbano" previsti dall'art. 18 comma 1 e comma 1 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. A questo si aggiunge che la lettera il ddl 1903, art. 3 lettera 1 prevede che le Polizie Locali inseriscano negli archivi del CED interforze il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati anche di tipo amministrativo e con attribuzione delle spese al Comune. Tale previsione implica, ad esempio, l'inserimento nel CED anche delle multe per divieto di sosta. Si tratta non solo di un aggravio significativo ma non è evidente il valore aggiunto.

- all'accesso ai sistemi informativi automatizzati del **pubblico registro automobilistico** della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (modifica dell'articolo 1, comma 2, del DPR 28.9.1994 n. 634) e alla disciplina delle **modalità di utilizzo gratuito** ed esentasse ai sistemi informativi e di **telecomunicazione anche radiomobile e di trasmissione dati** della Direzione generale del Ministero dello Sviluppo Economico.

3. Formazione delle Polizie locali

Appare il caso di segnalare alcuni limiti circa le competenze oggi assegnate alle regioni L. 65/1986 a partire dalla competenza sulla formazione degli addetti e sull'aggiornamento professionale. Dalle esperienze maturate si evincono due aspetti significativi:

- La **dimensione regionale appare non adeguata** ad aderire ad una funzione che tiene conto di diverse variabili (numero di addetti, capacità unitaria di promozione dei programmi formativi, ecc..) tanto che le uniche esperienze continuative nel tempo riguardano delle iniziative che superano i confini regionali v. Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" (SIPL) delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria nata nell'ottobre 2008 dalla trasformazione della Fondazione "Scuola Specializzata di Polizia locale" dell'Emilia-Romagna (SPL) in un ente sovraregionale.
- Per le restanti regioni, a parte qualche limitata esperienza che eroga una sufficiente attività formativa come nel caso della Lombardia, si assiste per lo più ad iniziative sporadiche da parte delle regioni, senza una programmazione e con proposte di percorsi formativi di volta in volta organizzati da soggetti terzi.

In questo quadro le città, a partire da quelle di maggiore dimensione demografica, hanno promosso delle Scuole di Polizia locale (Milano, Roma, Venezia, ecc..) con risorse proprie al fine di **sopperire alle carenze di attività formativa diretta agli addetti di polizia locale.**

Si ritiene quindi che **la disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, venga realizzata con la promozione di strutture formative nazionali e interregionali e il coordinamento utile a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia.**

Si ricorda infine l'importanza di un aggiornamento professionale diretto al personale della Polizia Locale diverso da quello per i Dirigenti di servizio.

Inoltre, nella definizione degli elementi utili per il nuovo quadro di riferimento per Polizie Locali si ritiene di dover considerare:

4. **Previdenza e tutele per la Polizia Locale e riconoscimento lavoro usurante.**
L'obiettivo è proteggere gli operatori delle Polizie Locali, in prima linea e spesso esposti a situazioni di tensione, senza compromettere la sicurezza dei cittadini. Da un lato è necessario procedere ad un allineamento delle tutele previste per le altre forze di polizia e dall'altro risulta strategico intervenire sulla formazione e sulla formazione operativa del personale di Polizia locale. Gli operatori della Polizia Locale affrontano rischi e responsabilità nelle attività operative comparabili a quelli delle Forze di Polizia statali, ma con tutele previdenziali e assicurative inferiori. È necessario prevedere un regime previdenziale più favorevole, adeguate coperture per infortuni e malattie professionali e il riconoscimento del lavoro usurante. Stesse funzioni, stesse garanzie: questo è un principio di giustizia che non può più essere ignorato.
- 5 la distinzione delle **uniformi e segni distintivi in modo uniforme a livello nazionale**, con la definizione delle caratteristiche, delle uniformi e dei segni distintivi tali da escludere la stretta somiglianza con le Forze di polizia statale e delle Forze armate. Sulle stesse deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;
- 6 il **superamento del limite dell'armamento** non confinato al solo territorio dell'ente di appartenenza. Indicare come riferimento l'intero territorio dello Stato significa riconoscere la natura e la complessità dei compiti assegnati alle Polizie Locali snellire burocrazia e garantire uniformità e sicurezza operativa per gli agenti impegnati anche fuori dal proprio comune.
- 7 con riferimento ai **regolamenti di Polizia Locale**, l'importanza della distinzione tra il contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale in ambito **comunale**, in quello **metropolitano** e di quello **provinciale**. Tale aspetto è di fondamentale importanza per la definizione degli elementi essenziali a seconda delle diverse funzioni assegnate;
- 8 la previsione di un **regime speciale per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale**, coerente le previsioni costituzionali dell'ordinamento di Roma capitale;

